

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per i servizi nel territorio**  
**Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento**  
**Ufficio 2**

**BOZZA**

Roma, .....

Prot. N. ....

**Oggetto: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004 - Schema di decreto interministeriale**

Al fine di garantire il puntuale e ordinato inizio dell'anno scolastico 2003/2004, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 212 convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268, nonché dalla legge 28/12/2001 n. 448 (finanziaria 2002) e dalla legge 27/12/2002 n. 289 (finanziaria 2003) si rende necessario che codesti Uffici provvedano, con la massima sollecitudine, alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente relative al citato anno scolastico; tanto anche nella considerazione che tale adempimento è preliminare rispetto alla scansione delle operazioni e delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle nomine del personale stesso.

Perché le SS.LL. possano disporre degli elementi e dei dati occorrenti per dare subito avvio alle complesse e laboriose procedure relative alla citata incombenza, si trasmette, con la presente, la bozza del decreto interministeriale da assumere di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze e da sottoporre, poi, secondo le prescrizioni di cui alla richiamata legge n. 448/2001, all'esame delle competenti Commissioni parlamentari. Resta inteso, ovviamente, che sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL. eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da parte dei citati organi.

In conformità delle prescrizioni legislative vigenti, le dotazioni organiche vengono assegnate a livello regionale. Spetterà, pertanto, alle SS.LL. procedere alla ripartizione di tali dotazioni tra le province di rispettiva competenza, prendendo a riferimento gli attuali assetti delle istituzioni e delle platee scolastiche e sulla base dei criteri definiti dall'art. 2 del decreto. Le consistenze delle dotazioni organiche regionali sono riportate nelle tabelle allegate al testo succitato. Tali consistenze sono state ridimensionate rispetto a quelle degli organici di diritto dell'anno scolastico 2002/2003 tenendo innanzitutto in considerazione l'effettiva situazione degli alunni risultante dall'organico di fatto, la previsione dell'andamento della popolazione scolastica per l'anno prossimo, nonché l'andamento dei flussi di scolarità riferiti agli ultimi anni.

Inoltre, ai fini del ridimensionamento, sono stati applicati i seguenti criteri:

- per la scuola elementare, si è ridotta la quota di organico funzionale in dotazione, non utilizzata per le esigenze di cui al comma 1 dell'art. 26 del D.M. n. 331/98 (formazione delle classi, costituzione di posti per il sostegno, costituzione di posti per l'insegnamento della lingua straniera), quota riferita, per ciascuna Regione, all'anno in corso;
- per l'istruzione secondaria: si è soppressa la quota dei posti utilizzati in ciascuna regione per l'istituzione, a norma del decreto ministeriale 3 aprile 2000 n. 105, dell'organico funzionale; si è ricondotto a 18 ore, ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 35, comma 1 della citata legge n. 289/2002, la quantità oraria delle cattedre attualmente costituite con un orario di insegnamento inferiore.

Per quel che concerne la scuola materna, al fine di corrispondere alle esigenze delle famiglie e di ridurre il fenomeno delle liste di attesa, è stato confermato, in ciascun ambito regionale, il numero di posti istituiti, per l'anno scolastico 2002/2003, nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

Per i posti di sostegno, l'organico di diritto è stato rideterminato sulla base del rapporto di un posto per ogni 138 alunni, come previsto dalla legge n. 448/97, e ricondotto nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella allegata al D.I. n. 168 del 20/11/2001.

Al riguardo, si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 35, comma 7, della legge n. 289/2002 che definisce, come destinatari delle attività di sostegno ai fini dell'integrazione scolastica, "gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva". La stessa norma, modificando le disposizioni del D.P.R. 24 febbraio 1994 "atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap", affida l'individuazione e la certificazione dell'handicap ad accertamenti collegiali da effettuarsi secondo modalità e criteri in corso di definizione, da formalizzare con D.P.C.M., di concerto con il Ministero della Salute.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo.

### **Criteri di articolazione degli organici**

Circa i criteri di articolazione degli organici si precisa che, fermo restando l'impianto generale definito con D.I. n.131 del 18/12/2002, il decreto interministeriale introduce alcune modifiche sia per dare attuazione alle prescrizioni dell'art. 35 della legge n. 289/2002, sia per rendere effettivamente raggiungibili gli obiettivi di contenimento fissati dalla legge n. 448/2001.

### ***Scuola materna ed elementare***

Nessuna modifica viene apportata, per le scuole materna ed elementare, ai criteri fissati con il D.I. n.131 del 18/12/2002.

L'intervento di riduzione è stato operato sulla quota di organico funzionale della scuola elementare non utilizzata per le esigenze di cui al citato comma 1 dell'art. 26 del D.M. n. 331/98, (formazione delle classi, costituzione di posti di sostegno, costituzione di posti per l'insegnamento della lingua straniera), ed è stato effettuato con criteri di proporzionalità rispetto alle consistenze complessive di ciascuna realtà regionale.

Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua straniera nelle prime due classi della scuola elementare, si fa riserva di ulteriori istruzioni, tenuto anche conto dell'incidenza che il provvedimento di legge "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione" potrà determinare sulla specifica materia una volta entrato in vigore.

Si fa altresì riserva di ulteriori istruzioni ed indicazioni in ordine ad eventuali revisioni delle quantità organiche relative alla prima classe dell'istruzione primaria in dipendenza dell'ammissione di alunni alla frequenza anticipata.

### ***Istruzione secondaria di I e di II grado***

Per l'organico delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado sono introdotte le seguenti innovazioni e modifiche.

- Riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina.
- Stante quanto precisato al riguardo dalla citata legge finanziaria, la norma viene applicata nei limiti in cui non si determinino situazioni di soprannumerarietà, ad eccezione delle titolarità sulle cattedre costituite tra più scuole sulle quali la possibilità di mantenimento della titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne.
- I posti acquisiti al sistema informativo al solo fine di salvaguardare le titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità.
- Riconduzione nella configurazione ordinamentale della dotazione organica delle scuole che hanno attivato l'organico funzionale indipendentemente dalla presenza di docenti titolari.
- Per quanto riguarda la formazione delle classi, fermi restando i limiti massimi previsti dal D.M. n. 331/1998, viene modificato il comma 4 dell'art. 18 del citato D.M. 331/98 nel senso che il numero minimo di alunni (20) per l'istituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso è invalicabile, e pertanto non può subire deroghe. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di alunni di diversi indirizzi di studio.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo o la "sperimentazione" richiesti.

Le predette disposizioni hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse e l'attivazione di indirizzi di studio anemici che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni.

Per quanto riguarda le iniziative "sperimentali" in atto, ricondotte, come è noto, nei curricoli dell'autonomia scolastica ai sensi del D.M. n. 234/2000, fermo restando il prosieguo e il completamento dei corsi di studio già avviati, si rappresenta l'esigenza di valutare con rigorosa attenzione l'opportunità di rinnovare o meno i corsi stessi nelle classi iniziali, verificando la perdurante attualità e coerenza dei percorsi formativi con le caratteristiche del quadro ordinamentale che si va delineando per effetto del provvedimento di legge concernente la riforma degli ordinamenti scolastici.

Sempre al fine di realizzare un impiego più razionale delle risorse, si precisa che incrementi di organico legati al prolungamento del tempo scuola possono essere attribuiti solo previa formale assicurazione da parte del competente dirigente scolastico in ordine all'esistenza di tutte le condizioni necessarie perché il tempo scuola richiesto possa essere effettivamente svolto, senza limitazioni o riduzioni di orario che, come è noto, sarebbero produttive di danno erariale.

Al riguardo, si rammenta che l'organico previsto per l'attivazione del tempo prolungato nella scuola media esige che nelle classi sia osservato un tempo scuola non inferiore alle 36 ore settimanali effettive.

Peraltro, in presenza di eventuale domanda di un tempo scuola più lungo rispetto al tempo normale, ma inferiore alle predette 36 ore (c.d. tempo potenziato) è possibile prevedere un'articolazione nell'uso delle risorse più flessibile e adattabile alle esigenze specifiche; per esempio: l'incremento di organico attribuito per due classi a tempo prolungato, può essere utilizzato, attraverso l'elaborazione da parte del collegio dei docenti dei modelli organizzativi più opportuni, per realizzare un tempo "potenziato" in tre o più classi di scuola media.

### ***Educazione degli adulti***

Per quanto concerne i Centri Territoriali Permanenti, le relative consistenze di organico non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2002/2003. Ciò anche in previsione di una revisione e di una disciplina aggiornata della materia. Rimane ferma, ovviamente, l'esigenza di puntuali e attente verifiche da parte delle SS.LL. volte a stabilire se le consistenze stesse, in relazione all'andamento delle effettive frequenze, debbano subire riduzioni.

### ***Scuole annesse agli educandati femminili***

Al fine di dare un assetto più stabile alle scuole annesse agli educandati femminili statali previsti dall'art. 204 del D.L.vo 16/4/1994 n. 297, che attualmente risentono di un regime di precarietà del personale incompatibile con le esigenze dell'utenza, questo Ministero ha previsto l'assunzione nell'organico di diritto dei posti funzionanti, secondo i medesimi criteri previsti per la generalità delle istituzioni scolastiche. Si tratta delle scuole annesse agli educandati ["SS: Annunziata" di Firenze, "E. Setti Carraro" già "delle Fanciulle" di Milano, "agli Angeli" di Verona, "Maria Adelaide" di Palermo, "Uccellis" di Udine e "San Benedetto" di Montagnana (Padova)].

E' appena il caso di precisare che i posti necessari, la cui quantità deve essere valutata in modo attento e rigoroso, tenendo conto dei criteri e dei parametri che disciplinano la formazione delle classi a norma del D.M. n. 331/98 e successive integrazioni e modificazioni, debbono rientrare nei contingenti assegnati a ciascuno degli Uffici Regionali interessati e non possono costituire oggetto di assegnazione aggiuntiva.

Si fa riserva di impartire istruzioni riguardo alle modalità di assegnazione della titolarità al personale docente che, come è noto, è materia di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali.

### **Situazioni di fatto**

Per quanto riguarda le situazioni di fatto, la legge n. 268 del 22/11/2002, come è noto, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 3, 1° comma, della legge 20/8/2001 n. 333. Il citato primo comma va pertanto applicato nel senso che i dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, possono disporre incrementi del numero delle classi assolutamente indispensabili nel caso in cui si registri un numero di alunni superiore a quello previsto nell'organico di diritto, e tale da legittimare gli incrementi stessi, ma sono anche tenuti ad operare i necessari accorpamenti di classi qualora il numero degli alunni iscritti risulti inferiore alle previsioni e non più rispondente ai parametri fissati dal D.M. n. 331/98.

Poiché la corrispondenza tra la previsione dell'organico di diritto e la situazione di fatto costituisce il presupposto essenziale per la corretta e razionale gestione delle risorse, nonché per il tempestivo avvio dell'anno scolastico, si richiama la responsabilità dei dirigenti scolastici, cui sono affidate le proposte per la formazione delle classi e la definizione degli organici, affinché le previsioni siano improntate alla massima oculatezza, avendo cura di tenere in considerazione la serie storica dei flussi di scolarità, delle ripetenze e dei tassi di passaggio, nonché di valutare i contesti e le aree di riferimento e le variabili che concorrono alla determinazione delle platee scolastiche. Al riguardo si richiama, poi, l'attenzione sulla necessità di una attenta e oculata gestione del fenomeno delle richieste di nulla-osta per il passaggio da un'istituzione scolastica all'altra, che spesso determina, da una parte, il mantenimento di classi ingiustificatamente anemiche, dall'altra, la formazione di un numero di classi superiore a quello previsto nell'organico di diritto.

Sulla materia si richiama, parimenti, la responsabilità degli Uffici regionali i quali valuteranno puntualmente le proposte dei dirigenti scolastici, anche nell'ottica complessiva delle disponibilità delle risorse.

Sempre per effetto della citata legge n. 268/2002 è fatto divieto di sdoppiamento e di istituzione di nuove classi e di indirizzi dopo il 1° settembre, anche in presenza di eventuali incrementi tardivi di alunni.

La stessa legge finanziaria n.289/02 dispone inoltre che la necessità di istituire posti di sostegno in deroga debba essere sempre valutata dal competente Direttore Regionale che provvede alle necessarie autorizzazioni.

### **Verifiche e monitoraggio**

Gli Uffici regionali, al fine di poter disporre in ogni momento di un quadro chiaro e aggiornato delle situazioni, che consenta di valutare l'impiego razionale e oculato delle risorse, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, effettueranno un costante monitoraggio delle operazioni e delle fasi volte alla determinazione degli organici. I medesimi Uffici cureranno, inoltre, il monitoraggio delle attività di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e verificando che gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

Ai fini di cui sopra, le SS.LL. vorranno costituire un'apposita struttura permanente, corrispondente all'analoga struttura istituita e funzionante presso questo Ministero, avendo cura di segnalare a questo Dipartimento (n. fax 0658492848 – e-mail [dpst.staff.uff2@istruzione.it](mailto:dpst.staff.uff2@istruzione.it)) e alla Direzione Generale del Personale (n. fax 0658492997 - e-mail [eugenia.volpe@istruzione.it](mailto:eugenia.volpe@istruzione.it)) il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
- Pasquale Capo -

---

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**DECRETO INTERMINISTERIALE**

**(bozza del 3 marzo 2003)**

*Disposizioni Sulla Determinazione Degli Organici Del Personale Docente  
per l'anno scolastico 2003/2004*

**Il Ministro  
di concerto con il  
Ministro dell'Economia e delle Finanze**

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

**VISTI** l'articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i decreti ministeriali 24 luglio 1998 n.331, e 6 agosto 1999, n. 200 riguardanti rispettivamente l'organico funzionale della scuola elementare e materna;

**VISTO** l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;

**VISTI** l'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449 e l'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n.448 concernenti l'assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;

**VISTA** la legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenente disposizioni per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

**VISTA** la legge 2 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

**VISTA** la legge 28/12/ 2001, n. 488, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ( legge finanziaria 2002);

**VISTA** la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del D.L. 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

**VISTA** la legge 27/12/2002 n. 289, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2003);

**VISTI** i decreti ministeriali 15 marzo 1997, n. 176 e 6 agosto 1999, n. 200 nelle parti relative ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, nonché alla definizione degli organici del personale educativo;

**VISTI** i titoli II e III del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, recanti disposizioni per la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

**VISTO** il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n.141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 contenente norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

**VISTO** il decreto ministeriale 3 aprile 2000 n.105 concernente l'istituzione dell'organico funzionale in un campione limitato di scuole di istruzione secondaria di I e II grado;

**VISTO** il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della citata legge n 488/01, "il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e provvede alla

determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e alla sua ripartizione su base regionale";

**INFORMATE** le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

**PRESO ATTO** dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente, nelle sedute del \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_;

## **DECRETA**

### **articolo 1**

#### **(consistenza dotazioni)**

**1** La consistenza delle dotazioni organiche regionali per l'anno scolastico 2003/2004 è quella riportata nelle tabelle "A", "B", "C", "D" e "E", costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tale consistenza, definita in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica, e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tiene conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, nonché delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle realtà territoriali interessate.

**2** Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi nonché, per la scuola elementare e la scuola materna, dalla configurazione degli organici funzionali, così come previsto rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200.

**3** Relativamente all'istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono anche determinate con riguardo alle entità orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola, alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.

**4** Ai fini di cui ai commi precedenti i Direttori regionali acquisiscono tutti i dati e gli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, anche attraverso la costituzione di appositi organismi di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono apposite conferenze di servizio e momenti di confronto e di consultazione con la partecipazione dei responsabili dei CSA e dei Dirigenti scolastici, finalizzati ad un approfondimento puntuale ed esaustivo della materia e alla individuazione e definizione degli aspetti o delle situazioni problematiche che la stessa presenta, nonché ad una verifica puntuale degli adempimenti posti in essere dai citati Dirigenti .

### **articolo 2**

#### **(dotazioni provinciali)**

**1** I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole.

**2** I Direttori generali regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

**3** Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell'andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.

**4** I Direttori generali regionali assicurano il rispetto dei contingenti definiti nelle tabelle allegate intervenendo direttamente nelle operazioni di definizione delle consistenze di organico ed effettuando puntuali controlli in ordine alle proposte formulate dai Dirigenti scolastici.

### **articolo 3** **(Istruzione primaria)**

**1** L'insegnamento della lingua straniera è assicurato, prioritariamente, nell'ambito delle dotazioni organiche, nelle classi del secondo ciclo della scuola elementare. I Dirigenti scolastici in conformità delle disposizioni contenute nell'art.22, comma 5, della legge n. 448/2001, utilizzano i docenti specializzati in servizio nella scuola. In via subordinata possono essere attivati altri posti da finalizzare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991, alla diffusione di tale insegnamento in ragione di sei o sette classi per ciascun insegnante elementare specialista.

### **Articolo 4** **(Istruzione secondaria)**

**1** Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali nonché di quelle connesse all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

**2** Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge n.289/2002, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà. Non è salvaguardata la titolarità sulle cattedre costituite tra più scuole. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità.

**3** Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede principale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa scuola. In presenza di docente titolare su una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

**4** Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

**5** Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

**6** Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

**7** In relazione alla disposizione dell'art.4, comma 7 del D.I. n. 131 del 18/8/2002 che ha disapplicato, dall'anno scolastico 2002/2003, le norme di cui al decreto 3 aprile 2000, n. 105, concernente l'attuazione dell'organico funzionale in un numero limitato di istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, la dotazione organica delle scuole interessate viene ricondotta nella configurazione ordinamentale indipendentemente dalla presenza di docenti titolari.

#### **articolo 4 bis**

##### ***(Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado)***

**1** Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20.

**2** Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di studio di diversi indirizzi ancorché in presenza di progetti di modificazione sperimentale degli ordinamenti didattici.

**3** Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione ad alcune sezioni sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

**4** Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale n. 331/98; parimenti si procede all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.

#### **Articolo 4 ter**

##### ***(Scuole annesse agli educandati femminili)***

Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti presso gli Educandati femminili statali, di cui all'art. 204 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, sono determinati secondo le disposizioni del presente decreto e sono assunti nell'organico di diritto nei limiti delle consistenze organiche provinciali.

#### **articolo 4 quater**

##### ***(Dotazione organica dei Centri Territoriali Permanenti)***

In attesa di una disciplina aggiornata della materia la dotazione organica che a livello regionale è assegnata ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta non può essere superiore a quella dell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2002/2003.

#### **articolo 5**

##### ***(sezioni ospedaliere)***

**1** Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria superiore, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all' art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le ulteriori aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto.

#### **articolo 6**

##### ***(dotazione organica di sostegno)***

**1** La dotazione organica dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap è determinata secondo le entità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.

**2** I Direttori generali regionali determinano la dotazione per ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.

**3** Nell'ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno, correlata alla effettiva presenza di alunni portatori di handicap.

**4** Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività delle attività didattiche.

### **articolo 7** **(organizzazione didattica)**

**1** Nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate i Dirigenti scolastici, col responsabile coinvolgimento delle varie componenti scolastiche, adottano le soluzioni organizzative più idonee a creare le condizioni per l'impiego ottimale delle risorse, avvalendosi degli strumenti offerti dall'autonomia scolastica, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

### **articolo 8** **(istituzioni educative)**

**1** Per effetto di quanto contemplato dall'articolo 4 ter della legge 20 agosto 2001, n. 333, concernente l'unificazione dei ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.

**2** Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i competenti Dirigenti delle istituzioni scolastiche educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.

**3** Le dotazioni organiche degli istituti e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai sottoelencati parametri:

1) *in presenza di convittori e/o convittrici*

- a) con almeno trenta convittori : cinque posti
- b) con almeno trenta convittrici : cinque posti;
- c) per ogni ulteriore gruppo di otto convittori e/o convittrici : un posto;
- d) per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto;
- e) con almeno venti convittori o convittrici ed almeno trenta semiconvittori e/o semiconvittrici : sei posti;
- f) per ogni gruppo di ottanta convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c).

2) *in assenza di convittori e/o convittrici*

- con almeno cinquanta semiconvittori e/o semiconvittrici : quattro posti;
- per ogni gruppo ulteriore di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto.

**4** Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito ai punti 1a, 1b e 2a. Per quel che concerne la fattispecie di cui al punto 2a, la dotazione organica è costituita esclusivamente da un'unità di personale educativo per ogni gruppo di sedici semiconvittori e/o semiconvittrici.

**5** Per le istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti che non beneficiano della deroga prevista al punto precedente le dotazioni organiche sono raddoppiate.

#### **articolo 9**

##### ***(gestione della situazione di fatto)***

**1** Ai sensi della legge n. 333/2001, i Dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal D.M. 3 giugno 1999 n.141, dal D.I. n. 131 del 18 dicembre 2002 e dal presente decreto interministeriale.

**2** Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.

**3** Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi ed indirizzi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

**4** Le variazioni di cui al comma 1 sono comunicate immediatamente e comunque non oltre il 10 luglio al competente Direttore regionale.

**5** Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall' O.M. 29 luglio 1977, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

**6** L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni [in presenza di handicap particolarmente gravi], di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal Direttore generale regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui all'art. 3 della legge n.104 del 5 febbraio 1992.

#### **articolo 10**

##### ***(verifica e monitoraggio)***

**1** Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la rispondenza delle dotazioni stesse con gli obiettivi formativi nel rispetto dei contingenti di posti assegnati. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità.

**2** L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Una analoga struttura è costituita presso ciascuno degli Uffici scolastici regionali.

#### **articolo 11**

##### ***(scuole di lingua slovena)***

**1** Con proprio decreto il Direttore generale dell'Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali. **( valutare se la distribuzione dei posti per le scuole di lingua slovena deve essere fatta a livello Ministeriale)**

**articolo 12**  
**(oneri finanziari)**

**1** Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A", "B", "C" "D" e "E" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**Il Ministro**  
**dell'istruzione, dell'università e della**  
**ricerca**

**Il Ministro**  
**dell'economia e delle finanze**